



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.164/2021

Nella seduta del 09.02.2021, composto come da verbale in pari data ;
sentito il relatore Consigliere Giacinto della Cananea;

DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE N. 1/2021

Nomina del Garante del Contribuente

Linee Guida

- Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera i) e l'articolo 24, comma 1, lettera c);
- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito il Garante del contribuente, configurandolo come organo collegiale con funzioni di ausilio nei confronti dei contribuenti;
- Vista la modifica apportata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha configurato il Garante del contribuente come organo monocratico;
- Considerati i quesiti ricevuti da vari giudici tributari quanto alla possibilità che l'ufficio di Garante del contribuente sia ricoperto da un magistrato tributario in servizio;
- Tenuto conto delle questioni sollevate, anche in sede giurisdizionale, per quanto concerne i criteri e le modalità cui attenersi ai fini della selezione del titolare dell'ufficio di Garante del contribuente;
- Ritenuto opportuno fornire indicazioni a tutti i magistrati tributari mediante apposite linee-guida;
- Ritenuto che sia opportuno precisare che non è consentito il contemporaneo svolgimento della funzione di magistrato tributario e di garante del contribuente.

Articolo 1 – Ambito e finalità delle linee – guida



1. Al fine di contribuire all'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nella presente delibera sono definite, nel rispetto delle attribuzioni spettanti ai presidenti delle Commissioni tributarie regionali, le linee – guida concernenti i criteri e le modalità cui attenersi ai fini dell'individuazione delle persone chiamate a ricoprire l'ufficio di Garante del contribuente.

Articolo 2 – Presupposti per la presentazione della domanda per ricoprire l'ufficio di Garante del contribuente

1. In base all'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, “non possono essere componenti delle commissioni tributarie finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali”, in particolare, “coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”.
2. Al fine di assicurare la piena esecuzione dei divieti stabiliti dal legislatore, per realizzare nel massimo grado l'imparziale assolvimento delle funzioni spettanti alle commissioni tributarie, i giudici tributari in servizio non possono contemporaneamente assumere l'incarico di Garante del contribuente.
3. I giudici tributari che intendano ricoprire l'ufficio di Garante del contribuente ne danno tempestiva segnalazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai fini dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (sospensione dall'incarico).
4. Per quanto concerne la possibilità di attribuire l'incarico di Garante del contribuente a pensionati, si rinvia all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il cui ambito di applicazione è stato specificato dalle circolari del Ministro della funzione pubblica n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015.
5. I presidenti delle Commissioni tributarie regionali assicurano il rispetto di quanto stabilito nel presente articolo. Segnalano al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria i casi di inosservanza.

Articolo 3 – Criteri per l'individuazione dei titolari dell'ufficio di Garante del contribuente

1. I presidenti delle Commissioni tributarie regionali individuano i titolari dell'ufficio di Garante del contribuente nel rispetto dei criteri generali di efficienza, pubblicità e trasparenza.
2. Garantiscono, per quanto possibile, la rotazione tra le categorie di soggetti tra i quali i titolari dell'ufficio possono essere individuati in base alla legge.
3. Assicurano, con un congruo anticipo, la pubblicità delle informazioni concernenti il rinnovo dell'incarico.
4. Determinano previamente gli ulteriori criteri e le modalità cui intendono attenersi e li rendono pubblici con modalità adeguate.

Articolo 4 – Valutazione dei risultati conseguiti

1. I presidenti delle Commissioni tributarie regionali definiscono le modalità con le quali l'incarico di Garante del contribuente va assolto, con specifico riferimento alla presenza nella sede e all'utilizzo delle tecnologie che consentono di svolgerlo a distanza.



2. Valutano tempestivamente le modalità con cui l'ufficio di Garante del contribuente è stato ricoperto e i risultati conseguiti. Ne tengono conto ai fini dell'eventuale rinnovo dell'incarico.
3. Consentono che le valutazioni siano accessibili da parte di quanti vi hanno interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 5 – **Revisione periodica**

1. La presente delibera è sottoposta a revisione, anche in base alle osservazioni e alle proposte ricevute dai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, entro due anni dalla sua adozione.

Articolo 6 - **Disposizioni relative alle precedenti delibere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria riguardanti la nomina del Garante del contribuente**

1. Resta fermo quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio di presidenza 9 maggio 2006, n. 5, che ha modificato la risoluzione del 4 ottobre 2005, n. 4, per quanto concerne la competenza dei presidenti delle commissioni tributarie regionali in ordine alla nomina del Garante del contribuente.

Le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 21 novembre 2000, n. 5 e 3 ottobre 2006, n. 7 sono abrogate.

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

